

N. R.G. 915/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI

SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. RG 915 / 2021, introdotta da:

1. VICENTE PALOMINO APARCO (c.f. PLMVNT77C21Z611I);
2. KATTIA TATIANA CONGA COTRINA (c.f. CNGKTT73B43Z611S);
3. ANTONELLA PALOMINO CONGA (c.f. PLMNNL02E58F205F);

[REDACTED]

Tutti con il patrocinio dell'Avv. BADOLATO GIUSEPPE e domicilio eletto presso lo studio del difensore.

ATTORI

CONTRO

A.S.S.T. MELEGNANO E DELLA MARTESANA (c.f. 09320650964), con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED] e domicilio eletto presso lo studio del difensore.

CONVENUTO

CONCLUSIONI PER GLI ATTORI.

In via Istruttoria:

Ritenere e dichiarare necessaria l'ammissione delle istanze istruttorie formulate sia in atto di citazione che con la memoria ex art 183, 6° comma n° 2 e che in questa fase devono intendersi reiterate, con i testi indicati e sugli articolati ivi dedotti;

Ordinare l'interrogatorio libero degli attori, ai sensi dell'art 117 c.p.c. c., come chi e sto in atto

di citazione e in memoria ex art. 183, 6° comma n° 2;

Nel Merito:

Voglia L'Ecc.mo Tribunale di Lodi, adversis reiectis, Accertare e dichiarare la responsabilità dell'ASST MELEGNANO E MARTESANA, con sede legale in Vizzolo Predabissi, Via Pandina n° 1, in persona del Direttore Generale e rappresentante legale pro tempore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1176, 1223, 1226, 1228 e 1218 c.c. , in relazione agli artt. 2236, 2043, 2049 e 2059 c.c. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento



di tutti i danni e, pertanto, al pagamento dell'importo che sarà meglio dettagliato e quantificato in comparsa conclusionale e comunque al risarcimento di tutti i danni morali, biologici, patrimoniali, per i danni non patrimoniali ed esistenziali con la dovuta personalizzazione, attuali e futuri, patiti e patienti per la lesione e perdita del Diritto Parentale per la morte del congiunto Palomino Francesco, per il Danno Patrimoniale (Danno Emergente per le Spese Funerarie, Spese per esami strumentali CD richieste in Procura, per le Spese di CTP), somma devalutata alla data della morte di Palomino Francesco (e da qui rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI, oltre gli interessi compensativi al tasso annuo medio ponderato nella misura dell'1% sul capitale sul capitale via via annualmente rivalutato sino alla data di pronuncia della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo Trib.Civile di Milano Sez. 10[^] Sentenza n° 6959 /2022, Pubbl. l'11.7. 2022 Giudice Dr. DAMIANO SPERA), al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per la mancata partecipazione alla procedura di Mediazione del 23.2.2021 (Corte di Appello di Brescia, Sez. 1[^], del 24.9.2021, n° alle spese, competenze ed onorari di mediazione, per € 2.672,00, oltre spese generali, Iva e cpa, al contributo Unificato in favore degli attori per € 1.686,00, (Cass. civ. Sez. VI[^] L.L., Ord. n° 21842/2022, dep.ta 11.7.2022 oltre le spese di CTU e di CTP Cass. civ. Sez. VI[^] 2, Ord. n° 29819/2019, dep.ta 18.11.2019) 18.11.2019), alle spese, competenze ed onorario del presente giudizio di cui si chiede la distrazione in favore dell'Avv Badolato Giuseppe (Cass. civ. Sez. VI[^] 2, Ord. n° 29819/2019, dep.ta 18.11.2019; Cass. Civ. Sez. III[^], Sentenza n° 21972/2022, pubbl. 12.7.2022 nonché al risarcimento di TUTTI I DANNI, anche di quelli qui non espressamente indicati, che l'On.le Tribunale di LODI vorrà individuare e, conseguentemente, liquidare secondo giustizia ed equità Cass. civ. Sez. III, Ord., 09/12/2020, n. 28071; Cass.Civ. Sez. 3[^], Sentenza n° 12159/2021, dep.ta il 7 Maggio 2021).

Con vittoria di spese, competenze ed onorari legali, aumentati sino ad 1/3, ai sensi dell'art. 4, comma 8, D.M., 55/2014, di cui si chiede la distrazione in favore dell'Avv Badolato Giuseppe, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., oltre IVA, CPA e 15% spese forfettarie.

Dichiarare provvisoriamente esecutiva la sentenza, che questa venga registrata a debito ai sensi dell'art 59, lettera d) del DPR n° 131/1986 e che l'imposta prenotata a debito venga recuperata nei confronti della convenuta ASST MELEGNANO E MARTESANA (Corte di Cassazione - Sezione Tributaria Civile - Ordinanza 27667/2021, Pubblicata il 12.10.2021).

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

In via principale:

respingere integralmente tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per tutte le ragioni espresse in atti;

in via subordinata:

nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalle parti attrici, limitare il quantum di risarcimento eventualmente dovuto dall'ASST Melegnano e della Martesana in relazione all'effettivo danno cagionato agli attori, così come verrà accertato in corso di causa, a seguito delle prestazioni professionali



rese e per tutte le ragioni espresse in atti. In ogni caso, con vittoria delle competenze e delle spese di lite, oltre accessori di legge.

in via istruttoria:

- insiste per il rinnovo integrale della CTU ad opera di un nuovo collegio peritale (stante le gravi lacune metodologiche e motivazionali riscontrate e stante l'evidente condizionamento che il senno del poi ha avuto sul giudizio del collegio peritale, da ritenersi ormai definitivamente compromesso);

- reitera le opposizioni alle ulteriori istanze istruttorie avverse (prove orali) per tutte le ragioni evidenziate in sede di terza memoria 183 comma 6 c.p.c.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove.

* * *

SOMMARIO

1. Svolgimento processuale.	3
2. Sulle istanze istruttorie.	5
3. Lo svolgimento dei fatti.	5
4. La natura della responsabilità della convenuta.	6
5. L' <i>an debeatur</i>	9
6. La liquidazione del danno.	12
6.1. Il danno non patrimoniale.	13
6.1.1. Il padre e la madre.	13
6.1.2. La sorella.	15
6.2. Il danno patrimoniale.	15
6.3. Totale.	16
7. Ulteriori statuizioni.	17
8. Le spese di lite.	18
8.1. Tra i tre attori vittoriosi la convenuta soccombente.	18
	
P.Q.M.	19

* * *

1. Svolgimento processuale.

Con atto di citazione ritualmente notificato, Palomino Aparco Vicente, Conga Cotrina Kattia Tatiana, Palomino Conga Antonella  hanno convenuto in giudizio ASST Melegnano e Martesana per ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa del decesso di Francesco Rogelio Palomino Conga (nato il 14.2.2007 a Milano), verificatosi il 30.12.2019, a seguito dell'accesso del minore (risalente al 28.12.2019) all'ospedale di Vizzolo Predabissi.



Gli attori hanno precisato di agire nelle rispettive qualità di padre (Palomino Aparco Vicente), madre (Conga Cotrina Kattia Tatiana), sorella (Palomino Conga Antonella) ●
[REDACTED] e hanno domandato il ristoro del danno non patrimoniale, da quantificare secondo le c.d. tabelle di Milano, così come è stato invocato il risarcimento del danno patrimoniale per alcune voci specifiche, oltre interessi e rivalutazione.

Gli attori hanno evocato la responsabilità di ASST ai sensi degli artt. 1176, 1223, 126, 1228, 1218 c.c. in relazione altresì agli artt. 2236, 2043, 2049 e 2059 c.c., lamentando – sulla base di una perizia di parte e degli atti del procedimento penale iscritto n. RGNR 1808/21 mod. 21 presso la locale Procura della Repubblica – l'imprudenza dei sanitari, sia per l'errato e tardivo approccio chirurgico, sia per un non completo *iter* diagnostico che si sarebbe potuto espletare in precedenza, con sicura risoluzione della problematica e pronta individuazione del volvolo ileale.

Con successiva comparsa del 17.6.2021, ASST si è costituita e, ricostruita la vicenda della degenza di Francesco Rogelio Palomino Conga nel nosocomio di Vizzolo Predabissi, ha in via preliminare rilevato che la propria eventuale responsabilità andrebbe inquadrata come extracontrattuale, sul rilievo che nessun rapporto negoziale (né per contatto sociale) era intercorso tra gli attori e la struttura convenuta.

Nel merito, ASST ha contestato la prospettazione offerta dagli attori, affermando l'irreprensibile e corretto comportamento di tutto il personale medico-sanitario; inoltre, con riferimento alla posizione della nonna, ha lamentato l'insussistenza del presupposto della convivenza con il minore deceduto. Infine, ha contestato le modalità di quantificazione degli importi richiesti in citazione.

All'esito della prima udienza, trattata in forma cartolare dal precedente giudice istruttore, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e, scambiate le relative memorie, è stata ammessa c.t.u. medico-legale, affidata al collegio peritale composto dai dott. Moscato e Tanzini.

L'elaborato peritale è stato depositato in atti il successivo 14.9.2022 e, ritenuta la causa matura per la decisione, esclusa l'ammissione delle prove orali dedotte da parte attrice (in quanto valutative e generiche), è stata fissata, per precisare le conclusioni, l'udienza del 7.4.2023.

Subentrato questo giudice quale titolare del procedimento, l'udienza è stata convertita nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. ed è stata quindi ritenuta in decisione sulle conclusioni già precisate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.



2. Sulle istanze istruttorie.

Le istanze istruttorie, come replicate in precisazione delle conclusioni, non meritano accoglimento.

Quanto alla posizione degli attori, si conferma in proposito che i capitoli di prova formulati nella seconda memoria attorea sono affetti da genericità (non collocando adeguatamente i fatti nel tempo e nello spazio) ovvero invitano i testimoni a formulare giudizi di valore e non a riferire circostanze specifiche. Inoltre, quanto alla richiesta di interrogatorio libero degli attori, non si tratta certamente di un mezzo istruttorio, essendo mera facoltà del giudice istruttore disporre la comparizione personale delle parti perché possano essere sentite.

Di conseguenza, nessuna delle istanze replicate in questa sede merita accoglimento.

Pari sorte spetta all'istanza di parte convenuta di integrale rinnovazione della c.t.u., in quanto, come meglio si dirà *infra*, l'elaborato peritale appare congruamente motivato, logicamente sviluppato e immune da qualsiasi ragione di censura, tenuto conto altresì della sterilità delle critiche dei c.t.p. e dell'ulteriore approfondimento che, in sede di replica, gli ausiliari hanno fornito all'ufficio giudicante.

Perciò, ad avviso di questo Giudice, la causa può essere compiutamente decisa sulla base del materiale probatorio versato in atti.

3. Lo svolgimento dei fatti.

La vicenda che ha interessato il minore Francesco Rogelio Palomino Conga, dall'accesso al Pronto Soccorso di Vizzolo Predabissi (ore 5.41 del 28.12.2019) e sino al suo decesso (ore 18.40 del 30.12.2019), è accuratamente descritta nella c.t.u., pagine 3-5, con successiva ulteriore disamina del "timing storico clinico sintetico" alle pagine 12-13.

In sintesi, dall'elaborato peritale – a propria volta redatto sulla base dell'analisi della cartella clinica (doc. 1 att.) – risulta quanto segue:

- il **28.12.2019**, alle ore 5.41, il minore è stato accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vizzolo Predabissi per malessere generale associato ad una addominalgia e ripetuti episodi di vomito da alcune ore; gli è stato assegnato, in sede di accettazione, il codice giallo;
- alle ore 6.00 è stato visitato dalla pediatra, dott.ssa Vennari; quindi sono stati seguiti esami ematochimici;
- alle ore 9.00 il paziente è stato visitato dallo specialista dott. Tresoldi;



- nel corso della giornata del 28.12.2019 il ragazzo è stato sottoposto a osservazione da parte dei pediatri dott. Masticci e Masa, come da annotazioni;
- alle ore 19.23, la dott.ssa Masa ha sollecitato, dopo esami ematochimici e RX addome, una (nuova) consulenza chirurgica, all'esito della quale, su indicazione del dott. Zuffada (chirurgo), il paziente è stato ricoverato alle ore 20.54 nel reparto di psichiatria;
- alle ore 22.50 è attestata una caduta a terra del minore a seguito di episodio lipotimico;
- il **successivo 29.12.2019**, alle ore 00.12, il pediatra dott. Cagnoli ha contattato il medico rianimatore e sollecitato l'ennesima rivalutazione chirurgica (dott. Zuffada);
- alle ore 00.40, verificatosi un improvviso peggioramento delle condizioni cliniche, avviate le manovre rianimatorie, una volta stabilizzati i parametri clinici, è stato disposto un intervento chirurgico di laparotomia esplorativa;
- tra le 03.55 e le 05.55 il dott. Zuffada ha sottoposto il minore a intervento di laparotomia, annotando: *“All’esplorazione dei visceri, si reperta massivo infarto intestinale a carico di ampia porzione ileale e secondario volvolo in assenza di aderenze (paziente mai operato prima). Si procede a lisi del cingolo strozzante ed a ampia resezione di porzione necrotica ileale (circa 3 mt). La resezione ileale distale raggiunge la valvola ileo-cicale. Anastomosi ileo-cecale a mano in doppio strato isoperistaltica. Appendicectomia profilattica e drenaggio pelvico. Sintesi per piani. Esame istologico”*;
- ricondotto il paziente in reparto anestesia, alle ore 10.00 è stato constatato il coma del ragazzo, che è stato collegato a un respiratore automatico;
- alle ore 23.00, il personale annota le condizioni cliniche gravissime;
- alle ore **08.30 del 30.12.2019**, dopo una grave crisi ipotensiva alle precedenti ore 02.00, il dott. Mingotto (chirurgo) ha deciso di svolgere una videolaparoscopica esplorativa per escludere la recrudescenza della patologia in precedenza trattata;
- alle ore 13.14 si è verificato un primo arresto cardio-circolatorio, seguito da analoghi ulteriori nel pomeriggio, sino alla constatazione di un ultimo e definitivo arresto alle 18.06, con constatazione del decesso alle **ore 18.40 del 30.12.2019**.

La ricostruzione, in questi termini, dei fatti è incontestata ed emerge, come già detto, dalla disamina della cartella clinica e dalla c.t.u.: ai fini dell'accertamento della responsabilità della convenuta è quindi determinante, tramite l'apporto dell'elaborato peritale, verificare se e in quali termini l'operato del personale medico-sanitario (di cui ASST si è avvalsa nel caso di specie) possa essere fonte di responsabilità per la convenuta.

4. La natura della responsabilità della convenuta.



In via preliminare, è necessario – anche ai fini della successiva valutazione in ordine alla sussistenza della responsabilità della convenuta – chiarirne la natura.

Il Tribunale osserva che, in questa sede, i congiunti hanno avanzato pretese risarcitorie *iure proprio* (fondate, cioè, sulla perdita del rapporto parentale che avevano sviluppato con il *de cuius*): si tratta quindi di soggetti che con la struttura non sono stati legati da vincoli contrattuali, di conseguenza le domande devono essere valutate nell'ambito della responsabilità extracontrattuale per fatto illecito, consistente nell'aver provocato per colpa la morte del prossimo congiunto (cfr., da ultimo, Cass. 13037/23; 11320/22; 14258/20).

In quest'ottica, quindi, grava sui congiunti del paziente l'onere di provare innanzitutto il fatto illecito, ossia la condotta dell'ospedale, il nesso causale tra essa e l'evento dannoso (il decesso), nonché l'esistenza di una colpa in capo alla struttura medica e, infine, il danno consequenziale all'evento, ascrivibile alla categoria del c.d. danno da perdita del rapporto parentale (Cass. 11320/22; 5590/15; 6914/12).

In ogni caso, siccome nell'atto di citazione la responsabilità della convenuta era stata prospettata anche a titolo extracontrattuale (con indicazione dei rimproveri colposi mossi ai sanitari), la domanda può senz'altro essere esaminata quale pretesa risarcitoria fondata sugli artt. 2043 e 2049 c.c., tenuto peraltro conto che all'organo giudicante compete qualificare la fattispecie in esame in base ai fatti storici-materiali prospettati dall'attore (Cass. 10049/22).

Inquadrata nei termini che precedono la fattispecie, occorre quindi esaminare le domande svolte dai [REDACTED] soggetti (genitori, sorella, [REDACTED] che hanno lamentato danni patrimoniali e non patrimoniali per la c.d. perdita del rapporto parentale, fattispecie in ordine alla quale si ritengono opportune le seguenti precisazioni.

In proposito, è sufficiente ricordare che l'evento morte del congiunto determina per i familiari superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti, il non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché l'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (v., *ex multis*, Cass. 10107/11), con conseguente violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (v. Cass. 13546/06).



Il soggetto che chiede *iure proprio* il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale, quindi, lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, sia dall'interesse all'integrità morale: ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli effetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato (Cass. 28989/19; 2557/11).

Inoltre, la giurisprudenza ormai stabile afferma che il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto danno *iure proprio* dei congiunti, è risarcibile ove venga provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, e in particolare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, non essendo al riguardo richiesto che essa risulti caratterizzata altresì dalla convivenza, quest'ultima non assurgendo a connotato minimo di relativa esistenza (*ex multis*, Cass. n. 18284/21; Cass. n. 21837/19; con specifico riferimento al rapporto nipoti-nonni, Cass. n. 7743/20; Cass. n. 29332/17).

Se, infatti, occorre certamente evitare una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari, non può, tuttavia, condividersi l'assunto che il dato esterno ed oggettivo della convivenza possa costituire elemento idoneo di discriminare e giustificare, dunque, l'aprioristica esclusione, nel caso di non sussistenza della convivenza, della possibilità di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto quando, invece, ben possono ipotizzarsi convivenze non fondate su vincoli affettivi ma determinate da necessità economiche, egoismi o altro, e non convivenze determinate da esigenze di studio o di lavoro o non necessitate da bisogni assistenziali e di cura, ma che non implicano, di per sé, carenza di intensi rapporti affettivi o difetto di relazioni di reciproca solidarietà. La convivenza, piuttosto, escluso che possa assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali ovvero a presupposto dell'esistenza del diritto in parola, costituisce elemento probatorio utile in via presuntiva, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il *quantum debeatur* (v. Cass. n. 8218/21).



5. L'an debeatur.

Operate queste premesse, il Tribunale ritiene meritevoli di accoglimento le domande risarcitorie svolte dai genitori (Palomino Aparco Vicente, Conga Cotrina Kattia Tatiana) e dalla sorella (Palomino Conga Antonella),

Dall'elaborato peritale – che si apprezza per la precisione, lo sviluppo logico e immune da censure, i ricchi riferimenti alla letteratura medica (e quindi è pienamente condiviso dal Giudice) – può ritenersi accertato che *“il percorso diagnostico e la gestione clinica delle patologie, che affliggevano il giovane Palomino Conga Francesco Rogelio, sin dal momento del suo arrivo presso in pronto soccorso del presidio ospedaliero di Vizzolo Predabissi, siano stati caratterizzati da evidenti errori di diagnostica nonché da inesplicabili ritardi terapeutici”* (pag. 13). In particolare, gli ausiliari hanno contestato i significativi ritardi e le ingiustificabili omissioni che, sotto il profilo diagnostico e interventistico, si sono verificate dall'accesso del ragazzo in Pronto Soccorso: nello specifico, il primo accertamento ecografico è stato svolto solo dopo 15 ore dall'accesso, quando si sarebbe dovuto realizzare ben prima. Altresì tardivo si è rivelato l'intervento di laparoscopia esplorativa, effettuato quanto ormai il volvolo intestinale era conclamato e le condizioni del paziente drammaticamente peggiorate.

I consulenti hanno osservato che, all'accesso in Pronto Soccorso, le condizioni di Francesco Palomino non presentavano grandi difficoltà diagnostiche o terapeutiche e hanno rilevato che la struttura ospedaliera convenuta sarebbe stata in grado di garantire, sia come disponibilità tecnica sia come preparazione del personale medico ed infermieristico, le cure di cui il ragazzo necessitava.

In tal senso, nell'elaborato peritale si legge (pag. 16): *“La gestione del paziente da parte di tutti i sanitari che lo ebbero in cura è stata caratterizzata, sin dall'inizio, da un atteggiamento superficialmente attendistico e, di conseguenza, inadeguato. Tutte le sindacabili scelte (sarebbe meglio definirle non-scelte) poste in essere dai sanitari dell'istituto clinico convenuto, infatti, hanno condotto ad un progressivo peggioramento dello stato di salute del paziente, prima che ci si resolvesse ad eseguire quanto le linee guida indicano in tali casi, al fine di chiarire da quale patologia esso fosse affetto. Di conseguenza i sanitari, che ebbero in cura il ragazzo, giunsero ad una diagnosi certa con estremo ritardo, quando ormai il quadro clinico era ormai seriamente compromesso e, quindi, con una quasi inevitabile prognosi negativa”*.



Ad avviso degli ausiliari, nella condotta del personale medico-sanitario dell'ospedale si rinvennero tratti di negligenza e imprudenza.

Quanto alla negligenza, si evidenzia l'omessa valorizzazione, durante le prime ore, di segni clinici, dati laboratoriali e sintomi importanti che avrebbero imposto, secondo le linee guida indicate (pag. 17), la precoce sottoposizione del paziente a un esame radiologico ed ecografico dell'addome.

Con riferimento all'imprudenza, è stata stigmatizzata la continua attesa (oltre 14 ore prima di effettuare l'esame radiologico e 15 ore prima di svolgere un'ecografia) nell'intervenire, così come è stata censurata la scelta del dott. Zuffada di sottoporre il paziente a laparoscopia con circa 7 ore di ritardo rispetto al corretto *timing*.

Nell'elaborato peritale, si legge poi che la tempestiva diagnosi (da effettuare secondo le *guidelines*) avrebbe senz'altro consentito l'intervento di laparotomia in tempo utile per consentire la sopravvivenza del paziente. In proposito, ad avviso degli ausiliari sussiste *"una relazione eziologica tra l'esito letale della vicenda clinica del giovane paziente e la condotta omissiva dei sanitari che lo ebbero in cura"* (pag. 20), in quanto il tempestivo svolgimento delle procedure diagnostiche disponibili e indicate dalle linee guida avrebbe consentito di effettuare l'intervento tempestivamente, con resezione di una minor porzione dell'intestino e favorevole decorso post-operatorio. Se così avessero provveduto i sanitari, le probabilità di sopravvivenza sarebbero state pressoché pari al 100%, scendendo sino al 90% in caso di intervento entro la sera del 28.12.2019.

Infine, gli ausiliari hanno ritenuto insussistente qualsiasi altro fattore causale alternativo rilevante, che potesse fungere da causa esclusiva (o anche solo concorrente) dell'infausto esito.

Le osservazioni svolte dai c.t.p. di parte convenuta, respinte dai c.t.u. con argomentazioni precise e assolutamente condivisibili, si limitano a ripercorrere, in 10 delle 11 pagine di documento, la vicenda clinica del paziente e a descrivere la patologia (volvolo intestinale) in cui il ragazzo era incorso. I c.t.p. dei convenuti concordano che attorno alle 20-21 del 29.12.2019 erano presenti gli elementi per imporre l'esecuzione di una TAC e procedere all'intervento chirurgico; si sono poi limitati a ritenere "viziata" (senza spiegare le motivazioni di tale giudizio) l'affermazione dei c.t.u. secondo cui era necessaria una differente gestione clinica. In altri termini, i dott. Polo e Baticci non hanno formulato, nei confronti dell'elaborato peritale, alcun rilievo che possa meritare accoglimento, essendosi limitati a una generica e superficiale critica della c.t.u., senza illustrare ragioni a



fondamento del corretto operato dei sanitari o dell'assenza di un nesso di causa tra il comportamento del personale medico e il decesso del minore.

Gli esiti della c.t.u. trovano poi avallo e conferma nell'ulteriore relazione di c.t.u. svolta, per incarico della Procura della Repubblica presso questo Tribunale (nel procedimento all'epoca iscritto come n. 3/2020 mod. 44), dai dott. Moretti e Orlandoni (sub doc. 3 att.), i quali hanno evidenziato che, alla serata del 28.12.2019, il quadro occlusivo nel paziente era ormai evidente, di talché, in ottemperanza alle buone prassi e alle linee guida, era necessario eseguire approfondimenti diagnostici ed esplorazione chirurgica (adempimenti che, come già evidenziato, sono stati invece inopinatamente differiti). Anche i c.t.u. nominati dal P.M. hanno quindi concluso nel senso che sarebbe stato necessario, quantomeno nella serata del 28.12.2019, predisporre un *iter* diagnostico-terapeutico diverso, che, con alta probabilità, avrebbe consentito di intervenire tempestivamente e ridurre in modo drastico i rischi di esito infausto. Profili di negligenza e imprudenza sono quindi stati ravvisati nei confronti del dott. Zuffada, nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per il reato di cui agli artt. 589-590-*sexies* c.p.c. (cfr. doc. 15 ss. att.).

Pertanto, dalla lettura della c.t.u. – che, si ribadisce, dimostra precisione nell'accertamento e logicità nell'esame delle circostanze tali da meritare piena condivisione – si ritengono senz'altro provati:

(i) la condotta illecita del personale medico-sanitario, in quanto caratterizzata da ingiustificati ritardi nella realizzazione degli interventi diagnostici e terapeutici da eseguire nei confronti di Francesco Palomino;

(ii) il nesso di causa rispetto all'evento mortale, essendo palese l'insussistenza di qualsiasi altra circostanza capace di interrompere il collegamento eziologico tra condotta ed *exitus* ed essendo altresì provato che l'adozione delle corrette e tempestive modalità di diagnosi e intervento avrebbe senz'altro evitato il verificarsi del decesso;

(iii) l'elemento colposo, tanto in termini di negligenza, quanto in punto di imprudenza, per le ragioni già ampiamente illustrate con riferimento ai passaggi salienti dell'elaborato peritale. Le considerazioni che precedono soddisfano ampiamente le esigenze di dimostrare la c.d. causalità della colpa (cfr. Cass. 1936/23 da ultimo), in quanto risulta provato che il decesso è avvenuto proprio in conseguenza della violazione di quelle regole cautelari che avrebbero imposto un'attività diagnostica e terapeutica più puntuale e tempestiva.

In merito all'ultimo elemento costitutivo della responsabilità, ossia il danno da perdita del rapporto parentale, si può ritenere senz'altro sussistente con riferimento ai genitori e alla



sorella, essendo dimostrata *per tabulas* la convivenza del nucleo familiare costituito dai genitori e dai due figli (documenti allegati alla memoria n. 2 attorea). Rispetto a queste tre posizioni, trova applicazione il condivisibile orientamento della Suprema Corte in forza del quale, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo il c.d. *id quod plerumque accidit*, la sofferenza del familiare superstite, in quanto tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. (Cass. 3767/18).

[REDACTED]

6. La liquidazione del danno.

La definizione del *quantum debeatur* è effettuata nei termini che seguono.



6.1. Il danno non patrimoniale.

La quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale deve essere svolta, ad avviso del Tribunale, con riferimento all'ultima versione disponibile della c.d. tabella milanese, resa pubblica nel giugno 2022.

La tabella milanese costituisce, secondo questo Giudice, il migliore strumento disponibile per fare in modo che la liquidazione del danno, pur effettuata in termini equitativi a fronte della singola e specifica fattispecie, sia ancorata a parametri che consentano il rispetto del dettato costituzionale, in particolare il principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost.

Si deve sottolineare che la tabella milanese nell'edizione del 2022 ha elaborato un sistema a punti, fondato sull'individuazione di cinque categorie (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti, qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta), che ha recepito i rilievi mossi, nel 2021, dalla Suprema Corte (Cass. 26300/21; 10579/21).

Per queste ragioni, la tabella milanese, nell'edizione 2022, è stata prontamente utilizzata dal Tribunale di Milano (v., per tutte, Trib. Milano, X sez., 6059/22) nonché da quest'ufficio (Trib. Lodi, 67/23) ed ha trovato poi avallo da parte della stessa Corte di Cassazione, che, con la pronuncia 37009/22, ha rilevato che *“le ultime tabelle milanesi, rielaborate e rese pubbliche nel mese di giugno del corrente anno, si conformano tout court ai suddetti requisiti”* e costituiscono quindi, in assenza di una fonte normativa, un adeguato strumento di quantificazione del danno.

La tabella milanese può essere adottata nella sua ultima versione a prescindere dal fatto che le parti ne abbiano invocato l'applicazione o ne abbiano prodotto copia, secondo un orientamento ormai consolidato di cui la stessa Cass. 37009/22 è espressione.

Considerate queste premesse, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale è svolta nei seguenti termini.

6.1.1. Il padre e la madre.

Le posizioni di Palomino Aparco Vicente e Conga Cotrina Kattia Tatiana possono essere esaminate congiuntamente, considerando l'omogeneità degli elementi di rilievo ai fini della quantificazione secondo le predette tabelle.

Nel caso di specie, in applicazione dei criteri enunciati dalla tabella per il rapporto genitori-figli, a ciascuno dei due attori indicati devono essere riconosciuti:

- **punti 26** in considerazione dell'età della vittima primaria: 12 anni alla data del decesso, essendo nato il 14.12.2007 (lettera A della Tabella);



- **punti 20** in considerazione dell'età della vittima secondaria: 46 anni per la madre e 42 anni per il padre alla data del decesso del figlio, essendo nati rispettivamente il 3.2.1973 (madre) e il 21.3.1977 (padre);
- **punti 16** in relazione alla lettera C per la convivenza, come accertata tramite il certificato storico di famiglia;
- **punti 12** in relazione alla lettera D, per la presenza di due superstiti (l'altro coniuge e la figlia minore);
- **punti 30** per la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale. In tal senso, significativi elementi si possono inferire, in via presuntiva, dalla documentazione in atti (v., in arg., Cass. 9010/22), da cui risulta la costante convivenza e unità del nucleo familiare formato dai coniugi e dai due figli minori. Ai fini della quantificazione del parametro, merita piena valorizzazione la drammaticità della circostanza in cui il figlio della coppia ha perso la vita, sicuramente tali da provocare profondo e permanente sconvolgimento emotivo. In proposito, il Tribunale ritiene sufficiente ricordare che i genitori accompagnarono il proprio figlio in ospedale a fronte di dolori addominali e, in poco più di due giorni, dopo una tremenda agonia, hanno dovuto assistere al decesso del loro figlio dodicenne. Peraltro, dai verbali di s.i.t. e dalla querela (trascritti nella c.t.u. resa in indagini), si apprende che i genitori sono stati continuamente accanto al proprio figlio, sperimentando la terribile esperienza del progressivo aggravamento delle condizioni del ragazzo sino al decesso, interrogandosi, già in quei momenti, sulla correttezza del percorso terapeutico-diagnostico in corso. Il punteggio massimo di 30/30 punti appare quindi decisamente adeguato a circostanze quali quelle in esame.

Vengono quindi riconosciuti, in totale, **104 punti**, che, moltiplicati per il valore "base" di [REDACTED] euro ([REDACTED]) conduce a un totale di [REDACTED] euro per ciascun genitore quale importo massimo liquidabile secondo il c.d. *cap*. In proposito, non si ritengono infatti sussistenti elementi di assoluta eccezionalità tali da giustificare il superamento (pur sempre possibile, cfr. Cass. 19731/23) della soglia che le tabelle milanesi hanno indicato, sulla base della metodologia di rilevazione e conteggio adoperata, come tetto-limite. L'importo, liquidato secondo parametri monetari di recente quantificazione, si ritiene già espresso in moneta attuale; saranno dovuti gli interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo effettivo.



6.1.2. La sorella.

Con riguardo alla sorella del *de cuius*, Palomino Conga Antonella, l'applicazione dei criteri enunciati dalla tabella milanese per il rapporto tra fratelli (pag. 7 delle citate tabelle) all'attrice devono essere riconosciuti:

- **punti 20** in considerazione dell'età della vittima primaria: 12 anni alla data del decesso, essendo nato il 14.12.2007 (lettera A della Tabella);
- **punti 20** in considerazione dell'età della vittima secondaria, essendo nata il 10.5.2002;
- **punti 20** in relazione alla lettera C per la convivenza, come accertata tramite il certificato storico di famiglia;
- **punti 12** in relazione alla lettera D, per la presenza di due superstiti nel nucleo familiare, ossia i genitori;
- **punti 30** per la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale. In tal senso, significativi elementi si possono inferire, in via presuntiva, dalla documentazione in atti (v., in arg., Cass. 9010/22), da cui risulta la costante convivenza e unità del nucleo familiare formato dai coniugi e dai due figli minori. Oltre alle considerazioni svolte per i genitori, il Tribunale ritiene in questa sede di valorizzare il profondo turbamento emotivo che può derivare quando un evento tragico, quale la morte di un fratello minore, si verifica in età adolescenziale, quando il legame tra fratelli (di età ravvicinata come in questo caso) è necessariamente quotidiano e intenso. Il punteggio massimo di 30/30 punti appare quindi decisamente adeguato a circostanze quali quelle in esame.

Vengono quindi riconosciuti, in totale, **102 punti**, che, [REDACTED]
[REDACTED] euro quale importo massimo liquidabile secondo il c.d. *cap* previsto dalla tabella. L'importo, liquidato secondo parametri monetari di recente quantificazione, si ritiene già espresso in moneta attuale; saranno dovuti gli interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo effettivo.

6.2. Il danno patrimoniale.

Quanto alle voci di danno patrimoniale, merita accoglimento la richiesta di ristoro delle spese per servizio funebre (pari a 2.600,00 euro) e per diritti di pratica/cremazione (pari a 583,00 euro) in favore di Conga Cotrina Kattia Tatiana, in quanto oneri documentati e per i quali risulta l'avvenuto pagamento (docc. 9-10 att.). Il totale (3.183,00 euro), rivalutato all'attualità, è pari a **3.676,00** euro.



Parimenti, spetta al padre Palomino Aparco Vicente l'importo di 991,08 euro (doc. 11 att.), in quanto spesa sostenuta per acquisire la copia degli atti del procedimento penale, funzionali all'esercizio e alla tutela dei diritti in sede civile. Rivalutato in data odierna, l'importo è pari a **1.145,00** euro.

Le ulteriori voci richieste, essenzialmente per l'attività dei c.t.p., non meritano ristoro. In proposito, si tratta – secondo l'insegnamento della S.C. (Cass., 21402/22, 84/13) – di una somma di cui la parte vittoriosa ha diritto al rimborso dal soccombente, purché sia data prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (così Cass. 21402/22). Nel caso di specie non risulta fornita la prova dell'esborso; pertanto, la domanda non può essere accolta, in quanto i docc. 12-14 att. si limitano a riprodurre le note pro-forma, in cui si legge che la fatturazione sarebbe avvenuta a pagamento effettuato. In atti, non vi è alcuna fattura, quietanza o ricevuta da cui si possa desumere che gli odierni attori abbiano sostenuto i versamenti per le somme indicate.

In difetto di una prova della *deminutio* patita dagli attori per l'effettivo pagamento delle somme indicate nelle note pro-forma, tali voci di danno non meritano ristoro.

6.3. Totale

Alla luce di quanto sin qui osservato, il convenuto deve essere condannato al pagamento delle seguenti somme:

- del padre Palomino Aparco Vicente, [REDACTED], oltre (1) interessi compensativi, sulle stesse somme rivalutate, al tasso annuo medio dell'1% dal 30.12.2019 ad oggi e (2) interessi al tasso legale, sulle stesse somme rivalutate, dalla sentenza al saldo effettivo.
- della madre Conga Cotrina Kattia Tatiana [REDACTED] euro, oltre (1) interessi compensativi, sulle stesse somme rivalutate, al tasso annuo medio dell'1% dal 30.12.2019 ad oggi e (2) interessi al tasso legale, sulle stesse somme rivalutate, dalla sentenza al saldo effettivo
- della sorella Palomino Conga Antonella [REDACTED] euro, oltre (1) interessi compensativi, sulle stesse somme rivalutate, al tasso annuo medio dell'1% dal 30.12.2019 ad oggi e (2) interessi al tasso legale, sulle stesse somme rivalutate, dalla sentenza al saldo effettivo

Su ogni importo, come già indicato, devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del



bene perduto, secondo il consolidato orientamento inaugurato da Cass. S.U. 1712/95, con decorrenza dalla maturazione del diritto e fino alla data odierna, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (da ultimo, v. anche Cass. 39736/21). Per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare (v., *inter alia*, Cass. 8766/18) applicando un tasso annuo medio ponderato, come già precisato in precedenza, equitativamente determinato nella misura dell'1%, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.

7. Ulteriori statuizioni.

L'ASST convenuta deve in primo luogo essere condannata, ex art. 8, co. 4-bis, d.lgs. 28/2010 al pagamento di una somma, in favore dello Stato, pari al contributo unificato dovuto per il giudizio (1.686,00 euro). Dal verbale dell'incontro di mediazione del 23.02.2021, emerge che l'odierna convenuta ha dichiarato, in termini preventivi e arbitrari, di volersi sottrarre alla procedura, tanto da non comparire dinanzi al mediatore, giustificando (solo nella comparsa di costituzione) tale scelta sul presupposto di voler prima accertare, mediante istruttoria, lo svolgimento dei fatti.

Questo contegno merita di essere sanzionato ex art. 8, co. 4-bis, d.lgs. 28/2010, in quanto la decisione *tout court* di sottrarsi addirittura prima dell'incontro di esordio della mediazione ha frustrato irrimediabilmente le finalità deflattive previste dal d.lgs. 28/2010. Peraltro, nel caso di specie, lo svolgimento dei fatti – almeno nella successione cronologica degli stessi – era incontrovertito e già dalla disamina della consulenza tecnica depositata nel corso delle indagini in sede penale si poteva trarre una piattaforma di elementi utili quantomeno ad avviare in modo proficuo la procedura. Inoltre, non risulta – e perciò merita una sanzione – che ASST ebbe a comunicare le specifiche ragioni per cui non aveva inteso partecipare alla procedura (cfr., sul punto, Corte App. Genova, 652/20; Trib. Termini Imerese, 312/22, in *ADRintesa.it*).

Quanto alla sollecitata statuizione sulla prenotazione a debito (della sola convenuta) dell'imposta di registro, l'istanza non merita accoglimento, poiché, com'è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate (risposta a interpello del 1.2.2023 con riferimento all'art. 59, lett. d, t.u.i.r.) l'esclusione dalla solidarietà può operare esclusivamente con riguardo a quella dovuta in relazione agli obblighi risarcitori derivanti da fatti costituenti reato. Poiché, in



questa fattispecie, non è stato accertato alcun illecito penale, non può essere accolta la domanda in tal senso.

8. Le spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza con riferimento a ciascuno dei singoli rapporti processuali instauratisi.

8.1. Tra i tre attori vittoriosi la convenuta soccombente.

La pronuncia sulle spese segue, quanto ai tre attori vincitori (padre, madre, sorella) il criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), considerato che l'accoglimento della domanda in misura non integrale non determina un'ipotesi di soccombenza reciproca (Cass. S.U. 32061/22).

Considerata l'attività processuale svolta e la complessità della causa, evidenziato che i tre soggetti si sono avvalsi dell'unica difesa dell'Avv. Badolato, applicati i valori indicati dal D.M. 55/2014, l'ASST soccombente deve essere condannato a rimborsare le spese sostenute da Palomino Aparco Vicente, Conga Cotrina Kattia Tatiana, Palomino Conga Antonella.

La quantificazione delle spese può essere operata considerando che la causa ha un valore che, determinato ex art. 10 c.p.c. sulla base del c.d. *decisum*, eccede i 520.000,00 euro; pertanto, si applicano i valori medi dello scaglione compreso sino a tale soglia, con aumento del 30% (art. 6, D.M. 55/2014) così per totali 29.193,00 euro, tenuto conto che la causa non si è contraddistinta per speciale complessità né in fase istruttoria (essendo stata svolta soltanto la c.t.u.), né in alcuna delle altre scansioni processuali (tant'è che sovente gli atti processuali si ripetono fra loro nei contenuti e nei richiami anche giurisprudenziali).

Il Tribunale ritiene inoltre corretto aumentare del 60% il compenso dovuto, attesa la difesa di più soggetti con medesima posizione processuale (art. 4, co. 2, D.M. 55/2014), con successiva riduzione, del 15% (art. 4, co. 4, D.M. 55/2014) per la sovrapposibilità di molteplici questioni in fatto e diritto trattate con riferimento ai tre attori.

Ne consegue dunque il seguente conteggio: valore medio tabellare 29.193,00 euro, aumentato a 46.708,80 euro, ridotto poi al totale di 39.702,48 euro.

Le spese poste a carico del convenuto si liquidano quindi in 1.686,00 euro per esborsi, 39.702,48 euro per prestazioni professionali forensi, oltre 15% per contributo forfettario (art. 2, D.M. 55/2014), IVA e c.p.a. se e per quanto dovute.

Spettano altresì i compensi professionali per mediazione, per la sola fase di attivazione, pari a 2.422,16 euro, oltre accessori (di cui 1.370,00 euro come da tabella n. 25-bis allegata al D.M. 55/2014, oltre 30% ex art. 6, D.M. 55/2014, oltre incrementi e riduzioni come sopra ex art. 4, D.M. 55/2014).



Il compenso per la prestazione del c.t.u., come già liquidato con decreto del G.I. del 7.4.2023 e in origine posto provvisoriamente a carico solidale delle parti, deve essere definitivamente posto a carico della convenuta, in quanto l'esperimento dell'accertamento peritale è stato reso necessario per verificare la sussistenza di profili di responsabilità dell'ASST convenuta.

[REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo ARANCI, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) **DICHIARA** la responsabilità della convenuta ASST Melegnano e Martesana nella causazione del decesso di Francesco Rogelio Palomino Conga per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto,
- 2) **CONDANNA** ASST Melegnano e Martesana al pagamento delle seguenti somme oltre interessi come al par. 6.3. della motivazione:
 - (i) a Palomino Aparco Vicente, [REDACTED] euro;
 - (ii) a Conga Cotrina Kattia Tatiana, [REDACTED] euro;
 - (iii) a Palomino Conga Antonella, [REDACTED] euro;

[REDACTED]

- 4) **CONDANNA** ASST Melegnano e Martesana a rifondere in favore degli attori Palomino Aparco Vicente, Conga Cotrina Kattia Tatiana e Palomino Conga Antonella le spese di lite, che si liquidano, come da par. 8 della motivazione, in 1.686,00 euro per esborsi, 39.702,48 euro per prestazioni professionali forensi, oltre 15% per contributo forfettario, IVA e c.p.a. se e per quanto dovute, con distrazione in favore del difensore anticipatario;



5) **CONDANNA** ASST Melegnano e Martesana a rifondere in favore degli attori Palomino Aparco Vicente, Conga Cotrina Kattia Tatiana e Palomino Conga Antonella le spese di mediazione, che si liquidano, come da par. 8 della motivazione, in 2.422,16 euro, oltre 15% per contributo forfettario, IVA e c.p.a. se e per quanto dovute e con distrazione in favore del difensore anticipatario;

[REDACTED]

7) **CONDANNA** ASST Melegnano e Martesana a versare, ai sensi dell'art. 8, d.lgs. 28/2010, in favore dello Stato l'importo di 1.686,00 euro;

8) **PONE** le spese della C.t.u. esperita a carico integrale di ASST Melegnano e Martesana, con importo già liquidato con decreto del 7.4.2023.

Sentenza provvisoriamente esecutiva nei termini di legge.

Così deciso a Lodi il giorno 21 luglio 2023.

Il GIUDICE
(dott. Matteo Aranci)

